



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 64 dd. 28.05.2024**

**OGGETTO:** Bilancio di previsione 2024-2026: Prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. n. 267/2000.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17:10** in videoconferenza, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

RIGOTTI ILARIA	Sindaco	presente
LIBERA MARCO	Vicesindaco	presente
BISSA VERONICA	Assessore	presente
CORNELLA ANNA	Assessore	presente
MARGONARI RUDI	Assessore	presente

Assiste, in videoconferenza, il Segretario comunale dott. Giorgio Merli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ilaria Rigotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il contributo per i centri estivi relativi all'annualità 2023 ricevuti, dal Comune di San Lorenzo Dorsino e in parte non utilizzati per realizzare interventi che rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 42, comma 1, del D.L n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quali il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori e considerato che risulta ora necessario restituire al Ministero la parte non utilizzata;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e con deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 per la parte relativa agli obiettivi gestionali ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi;

Richiamato:

- il comma 5-bis dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale “*l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione ...*”,
- il comma 9 dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale “*Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.*”,

Verificato che, si rende necessario provvedere all'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa, con stanziamento zero, quale ulteriori ripartizioni all'interno di missione, programma e macroaggregati già previsti con stanziamento, nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026:

- Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 - nuovo capitolo 2686 “RIMBORSO ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI” conto PF U.1.04.01.01.001 affidandone la relativa responsabilità al responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario e l'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad adeguare l'atto di indirizzo approvato con propria deliberazione n. 23 del 22.03.2023 con l'istituzione dei nuovi capitoli di spesa di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'urgenza di assicurare il tempestivo intervento dell'Amministrazione comunale negli adempimenti previsti;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dalla Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

## D E L I B E R A

1. di apportare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione, per le motivazioni esposte in premessa, istituendo un nuovo capitolo di spesa con stanziamento zero, quale ulteriore ripartizione all'interno di missione, programma e macroaggregati già previsto con stanziamento, nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
  - Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 - nuovo capitolo 2686 "RIMBORSO ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI" conto PF U.1.04.01.01.001 affidandone la relativa responsabilità al responsabile del Servizio Finanziario;
2. di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000;

3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esegibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
  - certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
- 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Ilaria Rigotti* -

Il Segretario comunale  
- *dott. Giorgio Merli* -